

Litisconsorzio - necessario - associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni - responsabilita' di chi agisce per l'associazione

Associazione non riconosciuta - Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente - Litisconsorzio necessario tra associazione e suo rappresentante - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21246 del 24/07/2025 (Rv. 675402 - 01) Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.